

BVGer B-5371/2020 vom 22. September 2022

Bundesverwaltungsgericht, 2022-09-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-5371_2020

FR: TAF B-5371/2020 du 22 septembre 2022

IT: TAF B-5371/2020 del 22 settembre 2022

Regeste

Pagamenti diretti generali e contributi ecologici

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e liberamente le condizioni di ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (cfr. DTAF 2007/6 consid. 1).

E. 1.1

Giusta l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), eccezion fatta per le decisioni elencate all'art. 32 LTAF. In particolare, giusta l'art. 33 lett. i LTAF un ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. In base all'art. 166 cpv. 2 della legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (legge sull'agricoltura, LAgr, RS 910.1), un ricorso al Tribunale amministrativo federale è ammissibile contro le decisioni cantonali di ultima istanza prese in applicazione della presente legge e delle relative disposizioni d'esecuzione, eccetto che per le decisioni cantonali concernenti i miglioramenti strutturali. Quest'ultima eccezione non è data nel caso di specie. La risoluzione del Consiglio di Stato del 23 settembre 2020 configura una decisione di un'ultima istanza cantonale secondo l'art. 166 cpv. 2 LAgr (cfr. anche l'art. 80 della Legge sulla procedura amministrativa [LPAm] del 24 settembre 2013, RL/TI 165.100) e in quanto tale può essere impugnata dinanzi allo scrivente Tribunale.

E. 1.2.1

Mediante l'atto impugnato l'autorità inferiore ha confermato la decisione della prima istanza del 12 aprile 2017 nella misura in cui quest'ultima ha stabilito i pagamenti diretti per il 2016 circa la riduzione dei contributi SSRA/URA, l'inserimento dei fondi n. ____ e ____ RFD di (...) in zona di estivazione e la misurazione della superficie gestita per le particelle n. ____ e ____ RFD di (...). Limitatamente alla riduzione amministrativa dei contributi 2016 a causa di violazioni alle disposizioni sulla protezione degli animali, l'autorità inferiore ha annullato la decisione della prima istanza, rinviando gli atti a quest'ultima per stabilire mediante una nuova decisione impugnabile l'importo della riduzione per i pagamenti diretti 2016 ai sensi del consid. 4.3. In altre parole, la decisione impugnata davanti al Tribunale amministrativo federale si esprime in modo definitivo - in relazione al periodo di contribuzione 2016 per i pagamenti diretti - soltanto riguardo a singoli aspetti, mentre per un altro aspetto pronuncia un rinvio. Per prassi, una simile decisione ha di principio un carattere incidentale (DTF 142

II 20 consid. 1.2, 134 II 124 consid. 1.3, 133 V 477 consid. 4.2 e 4.3, 132 III 785 consid. 3.2).

E. 1.2.2

Secondo la prassi del Tribunale federale in applicazione della legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), altrettanto determinante per la distinzione tra decisioni parziali, finali ed incidentali conformemente agli artt. 44 segg. PA, le decisioni di rinvio rientrano nella categoria delle decisioni incidentali, unicamente impugnabili alle condizioni dell'art. 93 LTF (rispettivamente art. 46 PA) anche se risolvono aspetti materiali parziali dell'oggetto litigioso (cfr. DTF 134 II 137 consid. 1.3.2, 134 II 124 consid. 1.3, 133 V 477 consid. 4.1.3 seg.). Soltanto se all'autorità di prima istanza a cui la causa è rinviata non rimane nessuna latitudine di apprezzamento e di giudizio e se il rinvio serve esclusivamente all'attuazione di un ordine specifico, l'Alta Corte conclude alla sussistenza di una decisione finale impugnabile illimitatamente (cfr. DTF 138 I 143 consid. 1.2; sentenza del TAF B-2528/2015 del 29 marzo 2017 consid. 1.1 con ulteriori riferimenti).

E. 1.2.3

Nel caso di specie, l'autorità alla quale è rinviata la causa non ha più alcun spazio di manovra, in quanto il rinvio serve solo a mettere in atto (attraverso un nuovo calcolo della riduzione amministrativa sulla base della decisione del Tribunale cantonale amministrativo del 14 agosto 2019) quanto deciso in maniera vincolante dall'istanza di ricorso, la quale non mette in discussione il principio della riduzione dei pagamenti diretti 2016 a causa delle violazioni alla legge sulla protezione degli animali. In questo caso, la decisione di rinvio va apparentata a una decisione finale (cfr. DTF 142 II 20 consid. 1.2, 140 V 321 consid. 3.2, 134 II 124 consid. 1.3; sentenza del TF 2C_1002/2018 dell'11 dicembre 2018 consid. 1.1).

E. 1.3

La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA).

E. 1.4

Gli ulteriori requisiti quanto alla tempestività (art. 50 PA), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti e gli altri presupposti processuali sono parimenti adempiuti, in particolare l'anticipo spese è stato versato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA).

E. 1.5

In conclusione, il ricorso è ammissibile.

E. 2.1

Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 49 lett. b PA) nonché l'inadeguatezza (cfr. art. 49 lett. c PA). Tuttavia, nel caso di specie l'inadeguatezza non può essere richiamata, in quanto la decisione impugnata è stata emanata da un'autorità cantonale in veste di autorità di ricorso (cfr. art. 49 lett. c PA; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.149).

E. 2.2

Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTF 142 V 551 consid. 5, 141 V 234 consid. 1; DTAF 2007/41 consid. 2; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 141 V 234 consid. 1 con rinvii, 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3).

E. 3

Dal punto di vista formale, la ricorrente chiede di escludere dalla procedura di ricorso il parere dell'UFAG del 18 marzo 2021 e anche quello del 12 maggio 2020 relativo al procedimento parallelo B-14/2020, avendo quest'ultimo partecipato alla decisione impugnata ed essendo quindi obbligato ad astenersi in virtù dell'art. 59 PA.

E. 3.1

Giusta l'art. 59 PA, l'autorità di ricorso non può affidare l'istruzione del ricorso a persone dell'autorità inferiore né ad altre persone che abbiano avuto una parte nell'elaborazione della decisione impugnata; l'articolo 47 capoversi 2 a 4 PA è inoltre applicabile se la decisione impugnata poggia su istruzioni dell'autorità di ricorso. Nella norma poc'anzi enunciata è raccolta la problematica secondo cui tra l'autorità che esperisce l'istruttoria e quella che emana formalmente il giudizio non devono sussistere conflitti d'interesse. Il campo d'applicazione dell'art. 59 PA riguarda l'obbligo di ricusa limitatamente ai procedimenti di ricorso nel quadro di una procedura amministrativa interna (cfr. Reto Feller/Pandora Kunz-Notter, VwVG - Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, 2a ed., 2019, n. 4 ad art. 59 PA; Stephan Breitenmoser/Marion Spori Fedail in Praxis-kommentar VwVG, 2a ed. 2016, art. 59 n. 3).

E. 3.2

La ricorrente erra quando ritiene che l'UFAG nel proprio parere sia andato oltre la sola consultazione e abbia emesso una decisione sul caso suscettibile di influenzare e determinare l'esito dell'intera causa. L'UFAG si è espresso solo sui punti della decisione impugnata criticati dalla ricorrente. Invece, la resa di una decisione su tali questioni incombe in ultima analisi unicamente allo scrivente Tribunale. Nell'ambito dell'istruttoria e della preparazione di una sentenza in materia di pagamenti diretti è opportuno chiedere un parere dell'UFAG in qualità di autorità specializzata a cui spetta l'alta sorveglianza sull'esecuzione dei relativi disposti. Un simile modo di procedere non può essere ostacolato dall'art. 59 PA (Reto Feller/Pandora Kunz-Notter, op. cit., n. 3 ad art. 59 PA), ma appare invece indicato, tanto più che l'UFAG non è né l'autorità di ricorso, né l'autorità di istruzione nel procedimento anteriore e nemmeno nel presente procedimento. Pertanto, non essendo ravvisabile alcun conflitto di interesse ed essendo stata data alla ricorrente la facoltà di esprimersi su detto parere, la richiesta della ricorrente di escludere la consultazione dell'UFAG del 18 marzo 2021 e i suoi allegati sulla base dell'art. 59 PA, non può essere accolta (cfr. sentenza del 22 settembre 2022 nel procedimento parallelo B-14/2020 consid. 3.2).

E. 4.1

La Confederazione imposta i provvedimenti in modo che l'agricoltura possa svolgere i suoi compiti multifunzionali. Tra le sue competenze e i compiti vi è quello di completare il reddito contadino con pagamenti diretti al fine di remunerare in modo equo le prestazioni fornite, a condizione che sia fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (art. 104 cpv. 3 Cost.). Secondo l'art. 70 cpv. 1 LAgr, per retribuire le prestazioni d'interesse generale sono versati pagamenti diretti ai gestori di aziende agricole. I pagamenti diretti comprendono tra l'altro i contributi per i sistemi di produzione (art. 70 cpv. 2 lett. e LAgr), nei quali rientrano i contributi per il benessere degli animali, in particolare la partecipazione ai programmi SSRA e URA (art. 72 cpv. 1 lett. a e b OPD; cfr. anche artt. 73-75 OPD). Mediante i programmi d'incentivi facoltativi "Sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali" (SSRA) e "Uscita regolare all'aperto" (URA), il benessere degli animali viene promosso al di là degli standard minimi legali. Il maggior dispendio correlato alla partecipazione a tali programmi viene compensato dai pagamenti diretti versati annualmente (Messaggio concernente l'evoluzione della politica agricola negli anni 2014-2017 [Politica agricola 2014-2017] del 1° febbraio 2012, FF 2012 1757 segg., 1787 seg.).

E. 4.2

Per essere posti al beneficio dei pagamenti diretti, gli agricoltori devono fornire la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) e osservare, tra l'altro, le disposizioni determinanti per la produzione agricola della legislazione in materia di protezione delle acque, dell'ambiente e degli animali (art. 70a cpv. 1 lett. b e c LAgr). La prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) implica, tra le altre cose, una detenzione degli animali da reddito rispettosa delle esigenze della specie (art. 70a cpv. 2 lett. a LAgr; art. 12 OPD). I gestori che presentano una domanda per determinati tipi di pagamenti diretti sono tenuti a dimostrare alle autorità preposte all'esecuzione che adempiono o hanno adempiuto le esigenze dei rispettivi tipi di pagamenti diretti, comprese quelle della PER, nell'intera azienda (art. 101 OPD). I controlli sulla protezione degli animali nell'ambito della PER vanno svolti secondo le disposizioni della legislazione sulla protezione degli animali (art. 102 cpv. 2 OPD). Per il calcolo dell'effettivo di animali da reddito nelle aziende è determinante il periodo di calcolo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente (art. 36 cpv. 1 OPD).

E. 4.3

La legge del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn, RS 455) e le relative disposizioni d'esecuzione stabiliscono esigenze minime in materia di detenzione degli animali vincolanti per tutti i detentori. Giusta l'art. 4 LPAn chi si occupa di animali deve tener conto adeguatamente dei loro bisogni e, nella misura in cui lo scopo della loro utilizzazione lo consenta, provvedere al loro benessere (cpv. 1). Nessuno ha il diritto di infliggere ingiustificatamente dolori, sofferenze o lesioni a un animale, porlo in stato d'ansietà o ledere in altro modo la sua dignità; è vietato maltrattare e trascurare gli animali o affaticarli inutilmente (cpv. 2). Chi detiene un animale o lo accudisce deve nutrirlo e curarlo adeguatamente, garantirgli l'attività e la libertà di movimento necessarie al suo benessere e, per quanto necessario, offrirgli un ricovero (art. 6 cpv. 1 LPAn). Secondo l'art. 3 dell'ordinanza sulla protezione degli animali del 23 aprile 2008 (OPAn, RS 455.1), gli animali devono essere tenuti e trattati in modo che non siano turbati nelle loro funzioni corporee o nel comportamento e che la loro facoltà di adattamento non sia messa alla prova in modo eccessivo (cpv. 1). I ricoveri e i parchi devono essere provvisti di luoghi adeguati

in cui gli animali possano alimentarsi, abbeverarsi, urinare e defecare, di luoghi coperti in cui possano riposarsi e ritirarsi, di materiali che permettano loro di soddisfare le esigenze comportamentali tipiche della specie, di dispositivi per la cura del corpo e di ambienti climatizzati (cpv. 2). L'alimentazione e la cura sono adeguati se, alla luce delle esperienze acquisite e delle conoscenze fisiologiche, etologiche e igieniche, rispondono alle esigenze degli animali (cpv. 3). Secondo l'art. 23 cpv. 1 LPAn, l'autorità competente può vietare, a tempo determinato o indeterminato, la detenzione, l'allevamento, la commercializzazione o l'impiego a titolo professionale di animali a chi: (a.) è stato punito per ripetute o gravi infrazioni alle prescrizioni della presente legge, ai disposti esecutivi emanati in virtù della stessa o a decisioni dell'autorità; (b.) per altri motivi è incapace di tenere o allevare animali.

E. 4.4

I contributi possono essere ridotti o negati se il richiedente viola la legge sull'agricoltura, le relative disposizioni d'esecuzione o le decisioni prese in loro applicazione (art. 170 cpv. 1 LAgr). La riduzione e il diniego vigono almeno per gli anni durante i quali il richiedente ha violato le disposizioni (art. 170 cpv. 2 LAgr). In caso di inosservanza delle disposizioni determinanti per la produzione agricola della legislazione in materia di protezione delle acque, dell'ambiente e degli animali, la riduzione e il diniego possono riguardare tutti i tipi di pagamenti diretti (art. 170 cpv. 2bis LAgr). Il Consiglio federale disciplina le riduzioni in caso di violazione delle prescrizioni in materia di pagamenti diretti e di produzione vegetale (art. 170 cpv. 3 LAgr). I Cantoni riducono o negano i contributi conformemente all'allegato 8 OPD (art. 105 OPD). La violazione delle esigenze SSRA e URA e delle disposizioni in materia di protezione degli animali da parte di un gestore agricolo è sanzionata con la riduzione o il diniego dei pagamenti diretti (n. 2.9 Allegato 8 OPD, n. 2.3 Allegato 8 OPD).

E. 5

La decisione della prima istanza del 15 marzo 2017 è stata sostituita, per effetto devolutivo del ricorso del 12 aprile 2017, dalla decisione dell'autorità inferiore del 23 settembre 2020. L'autorità inferiore ha in sostanza confermato la riduzione dei contributi SSRA/URA, nonché il mancato diritto ai contributi per le particelle n. ____ e ____ RFD di (...), come pure n. ____ e ____ RFD di (...). Di contro, per quanto attiene alla riduzione amministrativa, l'autorità inferiore ha annullato la decisione della prima istanza e rinviato gli atti a quest'ultima per nuova decisione, al fine di stabilire l'importo di detta riduzione sulla base della decisione, cresciuta in giudicato, del Tribunale cantonale amministrativo del 14 agosto 2019, mediante la quale venivano confermate le violazioni della legislazione sulla protezione degli animali accertate dall'Ufficio del veterinario cantonale. La ricorrente chiede l'annullamento della decisione impugnata e la retrocessione dell'incarto alla prima istanza per nuova decisione sui pagamenti diretti 2016. In sostanza, la ricorrente contesta la legittimità delle riduzioni ordinate, nonché del mancato riconoscimento dei contributi per i fondi summenzionati. L'oggetto della controversia verte dunque sulla risposta ai quesiti se la riduzione dei contributi SSRA/URA, nonché la riduzione amministrativa siano conformi alla legge (cfr. infra consid. 6 e 7), se in caso di violazioni alla legislazione in materia di protezione degli animali è necessaria una decisione cresciuta in giudicato per consentire alla prima istanza di ordinare una riduzione amministrativa (cfr. infra consid. 7), se i fondi n. ____ e ____ RFD di (...) siano stati a torto inseriti in zona d'estivazione (cfr. infra consid. 8), e infine se i fondi n. ____ e ____ RFD di (...) siano stati misurati con modalità errate (cfr. consid. 9).

E. 6.1

Nel caso di specie, con decisione del 6 maggio 2013 il Tribunale cantonale amministrativo (STA 52.2011.586) ha respinto il ricorso della ricorrente contro la risoluzione del 23 novembre 2011 del Consiglio di Stato e confermato quest'ultima nella misura in cui veniva fatto ordine alla ricorrente di ridurre il numero di animali presenti nella sua azienda a 20 mucche, 5 manze, 5 manzette, 1 toro, 8 vitelli e 5 vitelloni. La menzionata decisione del 6 maggio 2013 non è stata contestata ed è cresciuta in giudicato. Come si evince poi dalla decisione del Tribunale cantonale amministrativo del 14 agosto 2019 (STA 52.2017.252) cresciuta in giudicato, la situazione non sembra essere migliorata negli anni successivi. Invero, detta Corte ha confermato un ulteriore divieto di tenuta di animali a tempo indeterminato in quanto, da un controllo dell'UVC del 10 maggio 2016, era risultato che il bestiame era ancora in netto sovrannumero rispetto a quanto confermato nella decisione del 6 maggio 2013 e i posti erano manifestamente insufficienti rispetto al numero di bovini, pur tenendo conto del riparo esterno (tettoia), presente dal 2011. Pertanto, nella misura in cui l'effettivo bovino annunciato dalla ricorrente per le categorie di bovini che danno diritto ai contributi SSRA/URA nell'anno 2016 è superiore a quello imposto nella decisione in parola, risulta che le condizioni per il versamento dei contributi SSRA/URA in riferimento al numero dei capi che superano l'effettivo massimo ordinato non erano adempiute in violazione delle disposizioni in materia di protezione degli animali. Pertanto, la prima istanza era autorizzata ad adattare i contributi URA e SSRA all'effettivo massimo consentito e a ordinare la riduzione dei pagamenti diretti.

E. 6.2

Le censure della ricorrente non sono atte a sovvertire le conclusioni dell'autorità inferiore e della prima istanza. Prima di tutto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la prima istanza ha basato il suo calcolo sui dati del 2015 secondo l'estratto dell'effettivo dei bovini presente nella BDTA dello stesso anno, dunque in tutta conformità con l'art. 36 OPD (cfr. allegati 1 e 2 alla risposta della prima istanza). Neanche i rapporti della A. _____ SA (all'epoca l'organismo di controllo privato certificato), in particolare quello del 13 dicembre 2011 allegato al ricorso, sono in grado di mutare favorevolmente la situazione della ricorrente. Già per quanto riguarda le date in cui tali rapporti sono stati stilati, dal 13 dicembre 2011 al 30 settembre 2013 (cfr. anche gli ulteriori rapporti inoltrati nel procedimento parallelo B-14/2020, consid. 6.3.2), sorge il dubbio che l'ente di controllo potesse essere a conoscenza della limitazione dell'effettivo di animali confermata dal Tribunale cantonale amministrativo nella decisione del 6 maggio 2013. Oltracciò, i rapporti menzionati non vanno considerati in modo isolato, bensì nel contesto complessivo secondo cui è assodata una tenuta problematica di animali secondo le decisioni dell'Ufficio del veterinario cantonale, confermate almeno parzialmente dalle istanze di ricorso successive. La rilevanza che la ricorrente attribuisce ai rapporti dell'A. _____ SA va perciò relativizzata.

E. 6.3

La prima istanza ha calcolato la riduzione dei contributi SSRA e URA in applicazione dell'Allegato 7 OPD (cfr. decisione del 15 marzo 2017 pag. 1, pag. 2-4 ad 1a), fondandosi sui dati dell'anno 2015 e determinando le UBG in considerazione della limitazione alla capienza della stalla.

E. 6.3.1

Giusta l'Allegato 7 numero 5.4.1 lett. a OPD per UBG e anno i contributi per SSRA ammontano a fr. 90.- per gli animali della specie bovina e bufali di età superiore a 160 giorni. Secondo l'Allegato 7 numero 5.4.1 lett. a rispettivamente lett. b OPD, per UBG e anno i contributi per URA ammontano a fr. 190.- per gli animali della specie bovina e bufali di età superiore a 160 giorni rispettivamente a fr. 370.- per detti animali di età inferiore a 160 giorni.

E. 6.3.2

La prima istanza ha disposto che la restituzione del contributo URA ammonta a fr. 3'518.65 e quella del contributo SSRA a fr. 1'695.40, per una somma totale di fr. 5'214.05. In sede di ricorso, essa fa notare che a causa di una leggera differenza di 0.0282 UBG tra i dati presenti nella BDTA per il 2015 e quelli del medesimo periodo importati dalla BDTA ad inizio 2016 e riportati sul foglio aziendale, la riduzione del contributo URA aumenterebbe di fr. 10.45. Nel proprio parere, l'UFAG ha verificato gli importi per i contributi URA e SSRA e constatato, per quanto attiene al calcolo della riduzione dei contributi SSRA (recte URA) che la detrazione ammonta a fr. 3'710.30. L'importo per il contributo SSRA non è stato criticato. Secondo le modalità di calcolo esposte dall'UFAG, la differenza di calcolo per il contributo URA è riconducibile al fatto che la prima istanza, probabilmente per una svista, ha moltiplicato il numero di UBG per gli animali della specie bovina e bufali di età superiore a 160 giorni con fr. 180.- anziché fr. 190.- come invece previsto dall'Allegato 7 numero 5.4.1 lett. a OPD.

E. 6.3.3

Nell'evenienza in cui le considerazioni dell'UFAG sul calcolo della riduzione dei contributi SSRA (recte URA), rispettivamente della prima istanza sul calcolo dei contributi URA siano da interpretare ai sensi di una domanda di reformatio in peius, quest'ultima non potrebbe essere accolta.

E. 6.3.3.1

Giusta l'art. 62 cpv. 2 PA l'autorità di ricorso può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte. L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi (art. 62 cpv. 3 PA). Allo stesso tempo la parte minacciata dal peggioramento della situazione giuridica va espressamente resa attenta della possibilità di ritirare il ricorso fino all'emissione della decisione finale e con ciò della conseguenza che la decisione impugnata acquisirebbe cosa di forza giudicata (DTF 122 V 166 E. 2; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, 2a ed., 2013, n. 3.201).

E. 6.3.3.2

La formulazione in termini potestativi ("Kann-Formulierung") dell'art. 62 cpv. 2 PA mette in evidenza che non vi è il bisogno di procedere automaticamente ad una reformatio in peius ogni qual volta si presenta una violazione del diritto o un accertamento inesatto o incompleto dei fatti. Una reformatio in peius è certo di principio ammissibile. Tuttavia, la questione di sapere se essa vada effettivamente operata nel caso concreto deve essere giudicata dall'autorità di ricorso sulla base di un esame approfondito di tutti gli aspetti

giuridicamente rilevanti. Se la modifica di una decisione a scapito della parte ricorrente non si rivela essere di particolare portata, si può tralasciare di procedere ad una reformatio in peius già per questo motivo (sentenze del TAF A-477/2018 dell'11 settembre 2018 consid. 1.8, A-4492/2017 del 28 giugno 2018 consid. 12.1, A-3143/2010 del 10 novembre 2010 consid. 15.3).

E. 6.3.3.3

Come si è visto, nel presente caso è accertato che la prima istanza era autorizzata a correggere e ridurre i contributi URA e SSRA all'effettivo massimo consentito. Su questo principio non vi è dunque più nulla da eccepire. La correzione dell'importo relativo al contributo URA seguendo le modalità di calcolo dell'UFAG e della prima istanza comporta una modifica della decisione impugnata a pregiudizio della ricorrente, determinando così una reformatio in peius. Tuttavia, la rettifica del calcolo del contributo URA ai sensi dell'UFAG rispettivamente della prima istanza mostra una differenza di fr. 191.65 rispettivamente fr. 10.45 in confronto al risultato originale. Ne discende che la modifica del contributo URA, tenuto conto dell'importo di lieve entità da aggiungere alla riduzione, non può essere considerato di particolare rilevanza e che già per questa ragione si giustifica di rinunciare ad una reformatio in peius. In conclusione, in questo punto la decisione impugnata va confermata.

E. 7

Quanto alla riduzione amministrativa di fr. 5'726.- ordinata a causa delle infrazioni alle norme per la protezione degli animali, la ricorrente condivide, da un lato, il giudizio dell'autorità inferiore di rinviare gli atti alla prima istanza al fine di ricalcolare il relativo importo ed emanare una nuova decisione, poiché, al momento dell'emanazione della decisione dell'autorità di prime cure, le violazioni alla legislazione in materia di protezione degli animali lamentate dall'Ufficio del veterinario cantonale (UVC) non erano ancora state stabilite mediante una decisione cresciuta in giudicato, segnatamente la decisione del Tribunale cantonale amministrativo del 14 agosto 2019. D'altro lato, la ricorrente censura la decisione dell'autorità inferiore nella misura in cui quest'ultima ha previsto che la riduzione amministrativa dopo il ricalcolo venga dedotta dai contributi per l'anno 2016. A suo avviso, una riduzione di pagamenti diretti fondata su una decisione cresciuta in giudicato deve essere presa in considerazione nell'anno di contribuzione che coincide con il momento del passaggio in giudicato della decisione, quindi in concreto nel 2019. Per questo motivo, l'autorità inferiore avrebbe dovuto annullare la riduzione amministrativa per l'anno 2016. Le censure della ricorrente vengono qui di seguito esaminate e valutate partitamente.

E. 7.1.1

La prima istanza ha indetto una riduzione amministrativa dei pagamenti diretti a seguito delle violazioni delle norme in materia di protezione degli animali constatate nel sopralluogo dell'UVC del 10 maggio 2016, le cui risultanze sono sfociate nella decisione del 6 e poi in quella del 9 giugno 2016 dell'UVC (cfr. anche i fatti lett. A.f). Nella decisione amministrativa del 9 giugno 2016 l'UVC ha sottolineato di aver rilevato un quadro aggravato rispetto a quello scaturito dall'ispezione del 10 maggio 2016, precisamente in merito alla presenza di animali in stato di denutrizione e di soggetti con evidenti segni di zoppia e deambulazione difficoltosa. Nel rapporto di alta vigilanza del 15 novembre 2016, indicato nella decisione della prima istanza del 15 marzo 2017 (ad 2, pag. 4), l'UFAG ha specificato a tale proposito che "Alcuni giorni prima i media avevano parlato dello stato di

grave incuria in cui si trovavano gli animali di questa azienda, adducendo come prova le osservazioni e le foto di collaboratori della Protezione animali svizzera. In occasione del controllo del 10 maggio 2016, secondo il rapporto prodottoci, 75 bovini sono stati giudicati malnutriti. I controllori hanno constatato altre lacune dal profilo qualitativo ed edile. I risultati del controllo sono stati indicati nella decisione amministrativa del 6 giugno 2016 in cui sono stati disposti anche la confisca del bestiame e un divieto di detenzione di animali. Il procedimento è in corso". I gravami inoltrati dalla ricorrente contro le decisioni dell'UVC del 6 rispettivamente 9 giugno 2016 sono stati respinti dall'autorità inferiore mediante risoluzione del 14 marzo 2017 (n. ____). Quest'ultima è poi stata confermata dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza del 14 agosto 2019 (incarto n. 52.2017.252), la quale è cresciuta in giudicato al momento in cui il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato contro di essa (sentenza del TF 2C_802/2019 del 25 settembre 2019). A ciò va aggiunto che per la lesione delle disposizioni della legge federale sulla protezione degli animali sulla base degli accertamenti dell'UVC giusta le decisioni summenzionate, la ricorrente è stata condannata con sentenza della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. _____) del 1° giugno 2018, confermata dal giudizio del Tribunale federale 6B_728/2018 del 22 ottobre 2018.

E. 7.1.2

Le prescrizioni della legislazione sulla protezione degli animali determinanti per la produzione agricola devono essere rispettate (art. 12 OPD; cfr. supra consid. 4.2 segg.). Contrariamente a quanto è disciplinato per la riduzione dei contributi in caso di infrazione delle prescrizioni della legislazione sulla protezione delle acque, sulla protezione dell'ambiente o sulla protezione della natura e del paesaggio, le contravvenzioni alla legislazione in materia di protezione degli animali non devono essere stabilite mediante una decisione definitiva (cfr. Allegato 8 n. 2.11.1 OPD a contrario). Ne era già il caso sotto l'egida del diritto anteriore, ossia secondo l'OPD nella versione vevole fino 31 dicembre 2013 (RU 1999 229, in particolare 250; artt. 5 e 70 cpv. 1 lett. d vOPD, art. 70 cpv. 2 vOPD; sentenze del TAF B-2261/2014 del 24 luglio 2015 consid. 7.2.1, B-3350/2009 del 14 maggio 2010 consid. 5).

E. 7.1.3

Alla luce della situazione fattuale e giuridica poc'anzi esposta, la prima istanza non era tenuta ad attendere la crescita in giudicato della decisione dell'UVC prima di procedere al calcolo della riduzione amministrativa. Nella misura in cui l'autorità inferiore, in questo punto, ha rinviato l'incarto alla prima istanza per emanare una nuova decisione in base agli accertamenti da desumere dalla sentenza del Tribunale cantonale amministrativo del 14 agosto 2019, la decisione impugnata non può essere confermata, né può essere seguito l'analogo ragionamento della ricorrente. L'ordine di rinvio secondo le istruzioni impartite si rivela inconferente dal momento che l'autorità inferiore al consid. 4.2 della decisione impugnata ripropone ampiamente e testualmente i passaggi della sentenza del 14 agosto 2019 in cui sono evocate le risultanze riscontrate dall'UVC in occasione dei controlli del 10 maggio 2016 e 8 giugno 2016. Non sono perciò ravvisabili quali ulteriori accertamenti la prima istanza avrebbe dovuto ancora eseguire, anzi si può affermare che la prima istanza disponeva di elementi sufficienti per operare una riduzione dei pagamenti diretti.

E. 7.2

Le lacune riscontrate dall'UVC nel controllo del 10 maggio 2016 e nelle decisioni del 6 e 9 giugno 2016 hanno per oggetto infrazioni alla legge sulla protezione degli animali accertate nell'anno 2016. Pertanto è legittimo che esse, essendo riferite al 2016, vengano considerate nel conteggio dei pagamenti diretti relativo al medesimo anno di contribuzione. Del resto, anche nell'evenienza che le violazioni in parola debbano essere stabilite in una decisione cresciuta in giudicato, ciò non significherebbe che esse debbano essere considerate soltanto per i pagamenti diretti dell'anno di contribuzione equivalente all'anno del passaggio in giudicato di detta decisione. Al contrario, sarebbe sufficiente che nella decisione definitiva venga fatto un riferimento esplicito ad un determinato anno di contribuzione (cfr. la prassi nell'ambito delle infrazioni alla legge sulla protezione delle acque riassunta nella sentenza del TAF B-2261/2014 già citata consid. 6.1 con ulteriori rinvii). In entrambi i casi, la censura della ricorrente non merita tutela.

E. 7.3

Considerate le infrazioni alla legge sulla protezione degli animali constatate dall'UVC in occasione del controllo del 10 maggio 2016, la prima istanza era di principio autorizzata a ridurre i pagamenti diretti. Per quanto attiene alle modalità di calcolo, la prima istanza ha operato la riduzione dei pagamenti diretti per l'anno 2016 in applicazione dell'Allegato 8 numero 2.3.1 lett. b (recte: a) OPD.

E. 7.3.1

I disposti di cui all'art. 170 cpv. 1 e cpv. 2bis LAgr sono chiaramente formulati come disposizioni potestative, non imperative. In questo modo, alle autorità cantonali è conferita una certa libertà di apprezzamento. Questo vale in modo analogo anche per le disposizioni che regolano la riduzione dei contributi a causa di violazioni delle norme in materia di protezione degli animali giusta l'Allegato 8 n. 2.3.1 OPD. Siccome è possibile scegliere tra una lieve riduzione e un diniego completo dei pagamenti diretti, si tratta di un apprezzamento che riguarda la decisione sulla conseguenza giuridica (cfr. Andreas Wasserfallen, in: Stämpflis Handkommentar, Landwirtschaftsgesetz (LwG), 2019, n. 11 ad art. 170 LAgr). In tale contesto, il principio della proporzionalità acquisisce un'importanza notevole. Perciò, in base alla libertà di apprezzamento di cui dispongono, rispettivamente al principio della proporzionalità, le autorità di esecuzione cantonali, nel singolo caso, possono scostarsi in favore della parte interessata dalle disposizioni dettagliate circa la riduzione dei contributi contenute nell'Allegato 8 OPD (idem; n. 12 e 13 ad art. 170 LAgr; cfr. anche la sentenza del TAF B-7795/2016 del 16 ottobre 2018, consid. 9.5). La riduzione o addirittura il diniego di tutti i pagamenti diretti a causa dell'inosservanza delle norme in materia di protezione delle acque, dell'ambiente e degli animali nell'ambito della produzione agricola dovrebbe tuttavia essere adottata soltanto in casi straordinari (idem; n. 14 ad art. 170 LAgr). L'Allegato 8 numero 2.3.1 OPD prescrive: Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari e mediante l'assegnazione di punti convertiti in importi applicando la formula seguente: somma dei punti moltiplicata per 100 franchi per punto, tuttavia almeno 200 franchi e in caso di recidiva almeno 400 franchi. Se la somma dei punti per recidiva è uguale o superiore a 110, nell'anno di contribuzione non vengono versati pagamenti diretti. Nel primo caso di infrazione la riduzione è pari a 50 punti al massimo per ogni punto di controllo di cui alle lettere a-f. Nei casi particolarmente gravi, come grave incuria nei confronti degli animali o elevato numero di animali interessati, il Cantone può aumentare il punteggio massimo in maniera adeguata. In caso di recidiva non si applica un punteggio massimo. Con una lacuna i punti e gli importi forfettari sono

raddoppiati nel primo caso di recidiva e quadruplicati a partire dal secondo. Lacuna per punto di controllo Recidiva a. Infrazioni alla protezione degli animali dal profilo dei requisiti edili e della qualità, ad eccezione dell'uscita degli animali delle specie bovina e caprina in stabulazione fissa. In caso di più lacune per animale indipendenti l'una dall'altra i punti vengono sommati Almeno 1 punto per UBG interessata. Per categorie di animali senza coefficiente UBG il Cantone stabilisce i punti per animale, tuttavia max. 1 punto per animale. Per le forme di detenzione di animali con diversi cicli per anno, le UBG interessate vanno ponderate sulla base dei cicli secondo l'OTerm. L'Allegato 8 numero 2.3.1 lett. a OPD prevede:

E. 7.3.2

Come suggerito dall'UFAG nel suo rapporto di alta vigilanza (cfr. consid. 7.1.1), la prima istanza, in considerazione della gravità delle infrazioni, ha fatto uso della sua facoltà di aumentare il punteggio massimo di 50 punti di riduzione nel primo caso di infrazione. Sempre su raccomandazione dell'UFAG, la prima istanza si è basata sugli effettivi di tutti gli animali censiti dall'azienda il 10 maggio 2016 (45 vacche, 5 manze, 3 tori, 7 manzette, 10 vitelloni e 5 vitelli) per il conteggio delle UBG interessate, giungendo, nella sua decisione del 15 marzo 2017, ad un totale di 55.95 UBG (cfr. decisione menzionata, pag. 4 ad 2). Questo risultato non dà adito a critiche. Come si può dedurre dalla decisione poc'anzi menzionata, la somma delle UBG rilevanti è stata ottenuta in applicazione dell'Allegato dell'Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda del 7 dicembre 1998 (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm, RS 910.91; cfr. decisione del 15 marzo 2017, pag. 2) in cui sono indicati i rispettivi coefficienti UBG da applicare per ogni categoria di animali. Di contro, per lo scrivente Tribunale non è chiaro come mai la prima istanza abbia riportato nel conteggio dei pagamenti l'importo di fr. 5'626.-, tenendo conto che seguendo la regola di fr. 100.- per ogni punto di UBG interessata giusta l'Allegato 8 n. 2.3.1, si dovrebbe ottenere un importo di fr. 5'595.-. Inoltre, non è nemmeno comprensibile per quale motivo siano state aggiunte alle 55.95 UBG per i bovini le 1.31 UBG relative ai caprini e ovini, dal momento che le violazioni in materia di protezione degli animali sono state accertate unicamente in riferimento alle UBG dei bovini presenti nell'azienda il 10 maggio 2016 e non anche per le UBG dei caprini e degli ovini. Questo modo di procedere non può essere ritenuto corretto. Di conseguenza, i punti di deduzione dovrebbero ammontare a 55.95 UBG conformemente al calcolo delle UBG dei bovini censiti nell'azienda durante il controllo del 10 maggio 2016, il che corrisponde ad un importo di fr. 5'595.- in luogo dei fr. 5'626.- rispettivamente fr. 5'726.- originariamente calcolati dalla prima istanza. Se infine si considera che la prima istanza ha sorpassato solo di poco il limite massimo di 50 punti (55.95 corretti erroneamente a 57.26 secondo la decisione del 15 marzo 2017), manifestando la volontà di aumentare il punteggio massimo in modo lieve, l'importo di fr. 5'626.- (recte fr. 5'595.-) a titolo di riduzione per la prima infrazione appare giustificato e conforme al principio della proporzionalità. Alla prima istanza dovrà essere ordinato di adattare l'importo della riduzione nel relativo foglio di conteggio per i pagamenti diretti 2016.

E. 8

L'autorità inferiore ha confermato l'inserimento dei fondi n. ____ e ____ RFD di (...), da parte della prima istanza, in zona di estivazione, anziché nella superficie agricola utile (SAU). La ricorrente contesta siffatto giudizio, in quanto la prima istanza le avrebbe sempre versato i contributi per la SAU fino al conteggio sui contributi per l'anno 2014. A suo dire,

la prima istanza avrebbe commesso un errore di classificazione e tralasciato, a torto, di eseguire una verifica sull'utilizzazione effettiva dei mappali come prescritto dall'art. 31 cpv. 2 OTerm.

E. 8.1.1

Secondo l'art. 14 cpv. 1 OTerm, per superficie agricola utile (SAU) s'intende la superficie dipendente da un'azienda, utilizzata per la produzione vegetale, esclusa la superficie d'estivazione (art. 24) che è a disposizione del gestore tutto l'anno e che viene gestita soltanto dall'azienda (art. 6). La superficie agricola utile comprende: (a.) la superficie coltiva; (b.) la superficie permanentemente inerbita; (c.) i terreni da strame; (d.) la superficie con colture perenni; (e.) la superficie coltivata tutto l'anno al coperto (serre, tunnel, letti di forzatura); (f.) la superficie con siepi e boschetti rivieraschi e campestri che non fa parte della foresta conformemente alla legge del 4 ottobre 1991 sulle foreste (RS 921.0). Non rientrano nella SAU: (a.) i terreni da strame che si trovano nella regione d'estivazione o che fanno parte di aziende d'estivazione o di aziende con pascoli comunitari; (b.) le superfici permanentemente inerbite (art. 19) che sono gestite da aziende d'estivazione o da aziende con pascoli comunitari (art. 14 cpv. 2 OTerm). Per superficie d'estivazione si intendono: (a.) i pascoli comunitari; (b.) i pascoli d'estivazione; (c.) i prati da sfalcio il cui raccolto serve al foraggiamento degli animali durante l'estivazione (art. 24 cpv. 1 OTerm). Le superfici nella regione d'estivazione di cui all'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone (ordinanza sulle zone agricole, RS 912.1) sono considerate superfici d'estivazione anche se vengono sfruttate per altri scopi (art. 24 cpv. 2 OTerm).

E. 8.1.2

Conformemente all'art. 4 cpv. 1 dell'ordinanza sulle zone agricole, l'UFAG è l'autorità competente per la delimitazione delle zone, in particolare per delimitare la regione d'estivazione dopo aver consultato il Cantone interessato. L'UFAG traccia i limiti in modo da semplificare il più possibile l'applicazione della legislazione (art. 4 cpv. 2 ordinanza sulle zone agricole). Per la delimitazione della regione d'estivazione in base all'articolo 3, l'Ufficio federale si avvale del catasto alpestre e della delimitazione stabilita dai Cantoni (art. 4 cpv. 3 ordinanza sulle zone agricole). Per il Canton Ticino la decisione concernente la delimitazione delle zone è stata pubblicata nel Foglio ufficiale cantonale il 27 marzo 2001 (cfr. allegato 1 al parere dell'UFAG). L'UFAG riporta le zone e regioni agricole su carte topografiche digitali e rappresenta le carte delle zone e regioni agricole nel geoportale della Confederazione map.geo.admin.ch. Tali carte costituiscono il catasto della produzione agricola (art. 5 cpv. 1 ordinanza sulle zone agricole). La modifica dei limiti delle zone della regione di montagna e di quella di pianura, nonché della regione d'estivazione compete all'UFAG, sia autonomamente che su domanda del gestore (cfr. art. 6 cpv. 1 e 2 ordinanza sulle zone agricole).

E. 8.2.1

Secondo la delimitazione delle zone, entrata in vigore a far tempo dal 2001 e nel frattempo cresciuta in giudicato, nonché in conformità con la carta delle zone e regioni agricole nel geoportale della Confederazione (consultabile all'indirizzo web <https://s.geo.admin.ch/6ee4f48361>), le particelle n. ____ e ____ RFD di (...), sono state inserite nella regione d'estivazione, per cui dette superfici sono state a giusto titolo tolte dalla SAU. Pertanto, il giudizio dell'autorità inferiore non presta alcun fianco a critiche. Il

richiamo della ricorrente all'art. 31 cpv. 1 e 2 OTerm è inconferente, in quanto tale disposto si riferisce alla tematica della misurazione ufficiale e non alla delimitazione delle zone di competenza dell'UFAG (cfr. per la procedura di definizione del catalogo degli oggetti nell'ambito della misurazione ufficiale anche la sentenza del TAF B-1737/2010 dell'11 gennaio 2011 consid. 3, 4.1.2). Pertanto, non è ravvisabile una violazione di tale disposto, contrariamente a quanto fatto valere dalla ricorrente.

E. 8.2.2

Per abbondanza val la pena attirare l'attenzione sul fatto che dall'incarto non emergono motivi per cui la ricorrente in precedenza avrebbe percepito contributi SAU per le particelle in questione. Come sottolinea l'UFAG nel suo parere, in passato alcuni Cantoni hanno effettivamente versato, a torto, contributi SAU per le particelle situate nella regione di estivazione in base alle autodichiarazioni dei gestori e non è escluso che ciò sia avvenuto anche nel caso della ricorrente. Questo perché prima dell'instaurazione di un sistema informatico di geodati, i Cantoni non erano in grado controllare la veridicità delle informazioni fornite dai gestori.

E. 9

La ricorrente si aggrava infine contro le modalità per il calcolo della superficie agricola gestita per i contributi di declività così come operato dalla prima istanza e confermato dall'autorità inferiore in relazione alle particelle n. ____ e ____ RFD di (...). In particolare, ella critica che l'autorità inferiore abbia ritenuto sufficiente che la superficie gestita per i fondi in questione sia stata calcolata secondo quanto visto in loco e riportato sulla cartina durante il sopralluogo del 23 giugno 2016. A suo avviso, un tale metodo è superficiale, soggetto ad errore e non tiene in considerazione che al fine di ottenere dati precisi, in caso di contestazione la misurazione deve essere eseguita in loco come rilevato dall'art. 34 cpv. 2 del Regolamento sull'agricoltura (RAgr) del 23 dicembre 2003 (raccolta delle leggi del Canton Ticino n. 910.110).

E. 9.1

I contributi di declività vengono versati soltanto se la superficie in zone declive misura almeno 50 are per azienda. Vengono considerate soltanto le superfici di un'azienda che formano un insieme di almeno 1 ara (art. 43 cpv. 3 OPD). I Cantoni calcolano le superfici delle aziende in zone declive sulla base di una raccolta elettronica di dati (art. 43 cpv. 4 primo periodo OPD). Quale base per la determinazione delle superfici che danno diritto ai contributi di declività fanno stato i dati rilevati nell'ambito della concessione dei contributi di declività federali (art. 34 cpv. 1 RAgr).

E. 9.2

Nella risposta al ricorso dinanzi all'autorità inferiore la prima istanza ha spiegato che il rilevamento in loco del 23 giugno 2016 ha permesso di disegnare con maggior precisione le parti di superficie gestita al fine di non basarsi solamente su un piano delle particelle abbinato ad un'ortofoto. I disegni sarebbero stati di seguito riportati nel sistema d'informazione geografica al fine di calcolare la superficie con buona precisione in considerazione dei nuovi mezzi informatici a disposizione. Le delucidazioni della prima istanza sono suscettibili di giustificare in maniera plausibile la metodica adottata per la misurazione delle particelle. Non sono ravvisabili indizi che la maniera di procedere della prima istanza non sia conforme alle disposizioni succitate. Del resto, la ricorrente non riesce a mettere in dubbio in maniera circostanziata le posizioni adottate dalla prima istanza e

confermate dall'autorità inferiore e nemmeno a dimostrare una gestione adeguata delle superfici. In particolare vale la pena evidenziare che l'art. 34 cpv. 2 del Regolamento sull'agricoltura, invocato dalla ricorrente, è stato abrogato il 2 dicembre 2015 con effetto dal 4 dicembre 2015. Questo significa che in caso di contestazione non bisognava più eseguire in loco le misurazioni.

E. 10

In sunto, nella misura in cui l'autorità inferiore ha confermato la decisione su reclamo della prima istanza per quanto attiene alla riduzione dei contributi SSRA/URA (cfr. supra consid. 6), all'inserimento dei fondi n. ____ e ____ RFD di (...) in zona d'estivazione (cfr. supra consid. 8), nonché alle misurazioni della superficie agricola gestita per i fondi n. ____ e ____ RFD di (...) (cfr. supra consid. 9), non le si può rimproverare di aver violato il diritto federale, né di aver abusato o ecceduto nell'esercizio del proprio potere di apprezzamento. In questa misura, il ricorso si rivela infondato e va respinto, mentre va invece confermata la decisione impugnata. Di contro, l'autorità inferiore è venuta meno ai relativi disposti e alla prassi, laddove ha annullato la decisione della prima istanza limitatamente alla riduzione amministrativa e rinviato la causa alla prima istanza per nuova decisione sul calcolo dell'importo di riduzione. Poiché in caso di violazioni alla legislazione in materia di protezione degli animali non è necessaria una decisione cresciuta in giudicato per ordinare una riduzione amministrativa, la prima istanza era autorizzata a procedere ad una simile riduzione sulla base dell'effettivo degli animali censiti il 10 maggio 2016 (cfr. supra consid. 7 seg.). L'importo della riduzione, originariamente fissato a fr. 5'726.-, va tuttavia corretto a fr. 5'595.- ai sensi dei considerandi (cfr. supra consid. 7.3.2). Ne segue che in considerazione dell'importo minore da restituire a titolo di riduzione amministrativa per le violazioni alle disposizioni in materia di protezione degli animali, il ricorso si rivela in questo punto fondato e va parzialmente accolto ai sensi dei considerandi, mentre va annullata la decisione impugnata limitatamente alla pronuncia dell'annullamento della decisione della prima istanza ed al giudizio di rinvio della causa a quest'ultima per nuova decisione sul calcolo dell'importo della riduzione amministrativa.

E. 11

Le spese processuali comprendono la tassa di giustizia e i disborsi sono posti, di regola, a carico della parte soccombente; se quest'ultima soccombe solo in parte, le medesime vengono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA e art. 1 cpv. 1 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 63 cpv. 4bis PA e art. 2 cpv. 1 TS-TAF).

E. 11.1

Nella fattispecie, visto l'esito del ricorso, le spese processuali sono fissate a fr. 800.-. Tale importo è posto a carico della ricorrente che è risultata ampiamente soccombente e verrà computato, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza, con l'anticipo dello stesso importo già versato.

E. 11.2

In virtù dell'art. 63 cpv. 2 PA, nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore.

E. 12

La parte, totalmente o parzialmente, vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte (art. 8 TS-TAF).

E. 12.1

Nella fattispecie, la ricorrente, ampiamente soccombente e non assistita da un avvocato, non ha diritto alla rifusione delle spese ripetibili.

E. 12.2

L'autorità inferiore non ha diritto alle spese ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.